



Servizio Ambiente

Via Emilia S.Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456148
P.IVA00145920351
www.comune.re.it

PRESTAZIONI ED ATTIVITA' PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E DEL GATTILE SITO IN VIA FELESINO N .4.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Prampolini n.1 – cap. 42121 Reggio E., codice fiscale 00145920351, rappresentato dal Dirigente del Servizio Competente autorizzato alla stipula del presente atto,

E

L'Associazione E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI-ONLUS, con sede in Via Attilio Regolo n. 27 – cap. 00192 Roma, codice fiscale 80116050586, iscritta al Registro del Volontariato dal 19/12/2009, rappresentato da Rocchi Carla, nata a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, che interviene alla stipula del presente atto in qualità di Presidente;

PREMESSO che:

- le Leggi n. 266/1991 - n. 383/2000 e le L.R. n. 12/2005 - n. 34/2002 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Legge n. 281 del 14/8/1991 e successive modifiche e integrazioni “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede, tra l'altro, che “I Comuni singoli o associati provvedano al ricovero ed alla custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, mediante apposite strutture, alla cui gestione possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni zoofile e animaliste non aventi scopo di lucro”;
- la Legge regionale dell'Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 27, nel testo vigente, “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” disciplina ulteriormente le competenze dei Comuni in materia e, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità fra il volontariato e le istituzioni;
- nel Comune di Reggio Emilia è presente un gattile sito in via Felesino n.4, avente una capienza complessiva di ca. 500 unità, il quale è stato ritenuto idoneo dal punto di vista igienico-sanitario dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria (Protocollo n. 2007 0058176 dell'08/06/2007) ed è in attesa dell'autorizzazione prevista dalla Delibera di G.R. 1302/2013;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Comune - Servizio Mobilità, Ambiente, Housing Sociale e Progetti Speciali, risulta anche il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio, che possono anche essere affidate, tramite convenzioni, alle associazioni zoofile e animaliste citate nelle suddette leggi nazionali e regionali;

- l'Amministrazione comunale, come esplicitato nella Delibera di G.C. 26.11.2014 n. 40652/225 "Linee guida per la gestione e l'adeguamento strutturale del canile comunale" - tuttora vigenti e applicabili, per analogia, anche al gattile - ha espresso, in ragione della tipologia, della peculiarità ed articolazione delle attività connesse alla gestione di canile/gattile, di procedere all'individuazione del soggetto idoneo mediante formale convenzione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso/bando pubblico per favorire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione rivolto esclusivamente alle associazioni di volontariato zoofile e animaliste operanti sul territorio regionale, purché dotate di adeguata organizzazione, sia in termini di volontari che di competenze nella gestione di canili/gattili;
- il Comune pertanto ha attivato le nuove procedure per una selezione pubblica rivolta alle Associazioni aventi finalità zoofile iscritte da almeno sei mesi in uno dei Registri regionali/provinciali di volontariato e aventi sedi e/o sezioni operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 217 del 06/03/2018 è stato approvato il relativo schema di convenzione ed assunta la relativa spesa;
- con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 565 del 28/05/2018 è stato approvato il verbale di gara e contestualmente affidato all'Associazione E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI-ONLUS, con sede in Via Attilio Regolo n. 27 – cap. 00192 Roma il censimento e la gestione delle colonie feline e del gattile, sito in via Felesino n.4;
- si rende pertanto necessario disciplinare in valida e regolare forma le prestazioni ed attività suddette, nonché i reciproci rapporti ed obbligazioni intercorrenti tra il Comune di Reggio Emilia ed il gestore E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI-ONLUS, con sede in Via Attilio Regolo n. 27 – cap. 00192 Roma;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. XXXX del XX/XX/2019 l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di rinnovo del servizio in oggetto per un ulteriore anno (01/07/2019 - 30/06/2020) alle stesse condizioni economiche previste nell'appalto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, come previsto all'art. 11 della convenzione in essere

Tutto ciò premesso

e considerata la medesima premessa quale parte integrante della presente convenzione, tra le parti come sopra costituite e rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità dell'erogazione delle prestazioni ed attività relative a:

- a) aggiornamento annuale del censimento (mappatura) delle colonie feline situate sul territorio del Comune di Reggio Emilia e loro gestione;
- b) gestione delle struttura comunale gattile situata in via Felesino n.4, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere degli animali ricoverati, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- c) collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL per le campagne di sterilizzazione delle colonie feline.
- d) compilazione della relazione semestrale di attività del gattile e colonie feline.

ART.2 – Caratteristiche della struttura e capienza

Le caratteristiche della struttura, come da planimetria allegata, sono le seguenti:

- una cucina di mq. 26,94
- un ambulatorio di mq. 18,55 (condiviso con il canile)
- un locale di quarantena per gatti nuovi entrati di mq. 19,08
- n. 1 infermeria di mq. mq. 8,70
- n. 1 locale degenza colonie feline di mq. 10,50
- uno spogliatoio con wc di mq. 19,35
- una nursery di mq. 10,86
- locale gatti vaccinati per adozioni di mq. 19,08
- un'area esterna recintata di mq. 4.500,00

La capienza della struttura è di circa n. 500 gatti.

ART.3 – Ospiti della struttura

Nella struttura potranno essere ricoverati esclusivamente i gatti ritrovati sul territorio del Comune di Reggio Emilia.

Si conviene che nella struttura saranno ricoverati e custoditi unicamente i gatti con accertate abitudini domestiche, provenienti da criticità ambientali e non inseribili in colonie feline, secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) gatti morsicatori su formale richiesta del Servizio Veterinario di Reggio Emilia, per il periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni al termine del quale il gatto sarà restituito al proprietario, previo nullaosta del Servizio Veterinario;
- b) gatti oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale emessa ai sensi dell'art. 15, comma 3° della L.R. 27/2000 e ai sensi del D.Lgs. 267/2000, emanate nei casi di gatti detenuti o allevati in condizione tali da comprometterne il benessere psico – fisico;
- c) gatti di proprietà di persone ospedalizzate, decedute e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore, con comprovate abitudini domestiche, quindi non inseribili nelle colonie feline;
- d) gatti la cui rinuncia di proprietà sia stata accettata dal Servizio Ambiente, che valuterà prioritariamente le motivazioni che sono alla base delle richieste di rinuncia;
- e) gatti incidentati, traumatizzati o malati, non reinseribili sul territorio e di cui non sia stato accertato il proprietario;
- f) gatti appartenenti alle colonie feline che saranno sottoposti – nell'ambito dei piani di limitazione delle nascite – a sterilizzazione e che rimarranno ricoverati per il tempo necessario all'iter operatorio e convalescenza, per poi essere reinseriti nelle colonie feline di provenienza;
- g) per i gatti di cui al punto d) si seguirà l'ordine cronologico determinato dalle segnalazioni.

ART. 4 – colonie feline

Si conviene altresì che la mappatura delle colonie feline dovrà avvenire:

- a) per le colonie già censite, aggiornando, tramite i referenti, i dati relativi ai gatti già inseriti ed inserendo i nuovi arrivati, sia su base informatica, sia organizzando uno schedario cartaceo per singola colonia felina;
- b) per le nuove colonie feline, la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata dal cittadino che l'individua al Comune di Reggio Emilia, presso l'ufficio competente segnalato dal Servizio Ambiente.

Per ogni colonia dovrà essere indicato l'habitat di riferimento e il nominativo del volontario (o del gattaro/a se noto all'Associazione) riconosciuto referente.

Art. 5 – Regole di riferimento

1. La conduzione della struttura e delle attività relative avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali (Delibera di C.C. n. 3878/32 del 5/3/2004) in quanto applicabile.
2. Le attività si ispirano ai principi di salvaguardia di sanità e del benessere degli animali ed hanno come obiettivo la migliore qualità della vita degli animali custoditi, la promozione delle adozioni, la collaborazione con i volontari, la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle indicazioni dei competenti servizi del Comune e dell'AUSL di riferimento.

Art. 6 – Sterilizzazioni e gestione clinico-sanitaria

Il Comune tramite un referente espressamente indicato, dovrà tenere un apposito registro contenente l'identificazione dei gatti di colonia che saranno sottoposti a sterilizzazione. Sarà cura del veterinario che effettuerà la sterilizzazione completare con la data e la propria firma la parte relativa all'avvenuta sterilizzazione chirurgica ed alla spuntatura/foratura dell'orecchio prevista dalla legge regionale. Il gatto sarà inoltre identificato mediante inserimento del microchip secondo quanto previsto dalla DGR n. 139/2011, dallo stesso veterinario.

L'Associazione si impegna sin da ora a destinare un locale adibito esclusivamente ad accogliere i gatti delle colonie feline in attesa di intervento chirurgico di sterilizzazione, ovvero già operati in degenza post-operatoria. All'interno di tale locale i gatti saranno comunque mantenuti in gabbie individuali, evitando la promiscuità tra soggetti di diversa provenienza.

Si stabilisce che i gatti delle colonie dovranno entrare in gattile dentro le gabbie individuali utilizzate per la cattura/trasporto.

La durata della degenza post-operatoria è indicativamente 48 ore per le femmine e 24 ore per i maschi, salvo complicazioni.

Le spese veterinarie, comprensive dei farmaci e presidi medico-chirurgici, saranno sostenute dall'Associazione di volontariato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale, purchè rientranti nel tetto massimo stabilito nell'avviso pubblico di selezione.

Art. 7 – Regole di gestione

Tutti i gatti che saranno ricoverati al gattile dovranno essere registrati e dotati di una scheda clinica individuale dove siano riportati i trattamenti diagnostici e terapeutici somministrati all'animale in applicazione dei protocolli sanitari da definire sia per i gatti in entrata che in uscita.

Le gabbie utilizzate per i gatti in entrata dovranno essere idonee ad ospitarli in funzione del tempo di permanenza nella struttura stessa e la dimensione deve essere adeguata in base alle origini degli animali: gatti domestici "rinunciati" e quindi non direttamente inseribili in colonia, oppure gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche e che una volta ristabiliti saranno rimessi sul territorio, ovvero gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione e ricoverati solo per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura, ecc.

Qualora i gatti in entrata non venissero ritirati dal proprietario, o non reclamati, al termine del periodo minimo di 30 gg. di isolamento per motivi sanitari, l'Associazione potrà procedere alla loro sterilizzazione e adozione a terzi.

Nessun'altra specie di animale dovrà essere accettata nel Gattile Comunale.

Nella struttura potranno essere ospitati gatti solo nella misura in cui lo consentiranno le condizioni igienico-sanitarie e, comunque, non potranno superare il numero massimo di 500 unità.

L'Associazione dovrà comunicare semestralmente al Servizio Ambiente del Comune e al Servizio Veterinario dell'AUSL i seguenti dati:

- numero dei gatti presenti;
- numero dei gatti entrati;
- numero dei gatti adottati;
- numero dei gatti restituiti ai proprietari;
- numero dei gatti deceduti;
- numero di eutanاسie eseguite e relative cause;
- numero di gatti sterilizzati.

Art. 8 – Obblighi dell'Associazione di volontariato

L'Associazione si impegna a:

a) garantire un servizio di assistenza giornaliero e verificare, tramite il responsabile della struttura, che i dipendenti, i collaboratori ed i volontari rispettino i diritti e la dignità degli animali ricoverati e che le attività svolte avvengano con modalità tecnicamente corrette nel rispetto delle normative di settore;

b) farsi carico delle spese di gestione delle strutture del gattile, che vengono dalle parti riconosciute in: cibo, vaccini, medicinali e spese veterinarie (anche per sterilizzazioni), materiale vario di consumo (scope, segatura e sabbia per lettiera), prodotti per pulizia e disinfezione, materiali ed attrezzature per la manutenzione ordinaria delle strutture che ospitano le colonie feline e il gattile, spese di carburante e di telefonia mobile, assicurazioni, piccole attrezzature, consulenze fiscali amministrative e del lavoro, oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività convenzionata;

c) farsi carico delle spese per gli operatori dipendenti indicati nel progetto, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali di legge, o di eventuali spese per collaboratori o prestatori d'opera occasionali, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di contratti di lavoro, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.);

e) assicurare ogni utile collaborazione con il Servizio Veterinario dell' AUSL durante i controlli ufficiali e provvedere ad inviare copia delle check list di controllo e ogni altro documento rilasciato agli uffici preposti del Comune;

f) garantire l'apertura al pubblico della struttura per almeno 12 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il competente ufficio comunale.
L'orario di apertura deve essere esposto all'ingresso della struttura;

g) provvedere alla manutenzione del verde orizzontale all'interno dell'area esterna recintata e alla piccola manutenzione delle strutture in legno, le cosiddette "cassette" che ospitano le colonie, collocate in diversi punti della città;

h) collaborare con l'ufficio comunale competente per aggiornare le pagine del sito web del Comune di Reggio Emilia dedicato agli animali, attenendosi alle indicazioni operative che verranno impartite da tale ufficio;

i) farsi carico delle attività legate alla prevenzione della zanzara tigre mediante ricambio periodico dell'acqua nelle ciotole, evitando ristagni d'acqua e tutto quanto indicato nella relativa ordinanza comunale;

l) collaborare con proprio personale, con il medico veterinario e, se possibile, coinvolgendo il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, alla realizzazione di incontri conoscitivi rivolti alle persone che richiedono di prestare attività di volontariato presso il gattile e collaborare con l'ufficio comunale competente per progetti/programmi finalizzati al benessere animale all'interno della struttura, all'incentivazione delle adozioni e ad iniziative relative alla tematica animalista;

m) comunicare al Servizio comunale competente il nominativo del responsabile della struttura e l'elenco delle persone che vi operano, con le mansioni ad esse affidate;

n) effettuare interventi di riordino tempestivo della struttura in caso di eventi metereologici particolarmente violenti, con ripristino della normale gestione.

Art. 9 – Obblighi del Comune

Il Comune si assume le seguenti spese: acquisto dei microchip per i gatti ricoverati e per quelli delle colonie feline; energia elettrica; riscaldamento, consumi idrici, raccolta rifiuti solidi urbani.

Il Comune inoltre, tramite ditte specializzate, provvede:

- allo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti nella struttura, a cura di ditte registrate ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale;
- alla disinfestazione da insetti infestanti sia striscianti che volanti e alle derattizzazioni;
- allo spargimento di sale in caso di neve o ghiaccio;
- alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- allo sfalcio dell'erba esternamente alla struttura e alla potatura degli alberi;
- alla manutenzione periodica dell'impianto di depurazione delle acque ed allo svolgimento degli autocontrolli analitici previsti dall'autorizzazione allo scarico delle acque.

Il Comune inoltre, tramite l'Ufficio preposto:

- promuove incontri periodici con l'Associazione di volontariato, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e per incentivare le adozioni;
- si impegna a comunicare, in forma scritta, all'Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 10 – Affidi e adozioni

Il Comune intende dare ampio rilievo al tema delle adozioni, pertanto attiverà, con la collaborazione dell'Associazione, iniziative di promozione degli affidi e delle adozioni, con priorità ai gatti non ancora da inserire nella lungo-degenza, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il gattile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

Inoltre il Comune organizzerà, in collaborazione con l'Associazione, iniziative e progetti volti a favorire gli affidi e le adozioni, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio.

Art. 11 – Durata del progetto

1. Il presente progetto è stato elaborato tenendo conto di un periodo di sviluppo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. Si presume un periodo di riferimento che va dal 01/07/2019 e sino al 30/06/2020.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di anticipare il termine di scadenza di 4 (quattro) mesi, previa comunicazione formale con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla scadenza, con corrispondente riduzione dell'importo massimo rimborsabile.

3. Alla scadenza naturale della convenzione la stessa si ritiene cessata senza disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Attività di pulizia

L'Associazione di volontariato si impegna a provvedere:

- alla pulizia giornaliera della struttura anche nei giorni festivi, preferibilmente prima dell'orario di apertura al pubblico e al mantenimento della pulizia nel corso della giornata;
- alla disinfezione mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti;
- alla pulizia giornaliera di infermeria, cucina, spogliatoi e locali di servizio, compresi quelli destinati ai volontari, con fornitura e ripristino di saponi per mani, salviette asciugamani di carta, carta igienica, rotoloni di carta assorbente, ecc.;
- alla pulizia giornaliera dell'area cortiliva (a turnazione con il personale del canile).

L'Associazione dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie, sostituendole al bisogno e provvedere alla fornitura dei prodotti di pulizia, carta e simili. Nella scelta dei prodotti dovrà essere evitato l'uso di prodotti nocivi alla salute di persone e animali; dovrà inoltre essere evitato l'uso di prodotti azotati (ammoniaca, sali di ammonio, ecc.) e di altri prodotti che ostacolano il funzionamento del depuratore.

Art. 13 – Manutenzione e utenze

E' a carico del Comune di Reggio Emilia la manutenzione straordinaria della struttura, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, la gestione e manutenzione della centrale termica, del depuratore, le operazioni colturali e di monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario), gli sfalci - n.6 annui - delle aree verdi presenti all'interno della struttura e all'esterno.

E' a carico dell'Associazione di volontariato: la manutenzione ordinaria della struttura e dei relativi impianti normalmente posti a carico del conduttore nei contratti di affitto.

Analogamente il Comune provvede alla manutenzione straordinaria della fogna (compresi i controlli periodici delle parti elettromeccaniche) e l'Associazione a quella ordinaria.

L'Associazione potrà effettuare, solo previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioia della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l'Amministrazione; anche l'installazione di qualsiasi struttura precaria dovrà essere debitamente autorizzata ed essere pertinente alle attività del gattile.

In sede di risoluzione o superamento del rapporto negoziale l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma della convenzione.

Art. 14 - Attività promozionali

L'Associazione di volontariato può partecipare con proprie risorse alle attività di promozione organizzate dal Comune e ne promuove l'attivazione.

All'associazione è fatto espresso divieto, nell'ambito della struttura e di contesti collegabili ad essa, di pubblicizzare attività commerciali e associative di ogni tipo nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non sia il Comune di Reggio Emilia salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

Art. 15 – Risorse umane

Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, l'Associazione di volontariato dovrà garantire la presenza di un numero di addetti, anche volontari, adeguato alle necessità operative, conformemente al proprio progetto presentato in sede di proposta progettuale.

Il personale operante nella struttura dovrà essere costantemente adeguato, per qualità ed esperienza, all'entità del lavoro da eseguire.

L'Associazione si impegna a far osservare dal personale anche volontario tutte le disposizioni di legge, anche in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di regolamento e di far applicare le disposizioni comunicate dal competente ufficio comunale e dal Servizio Veterinario della AUSL, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'Associazione rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente o volontario che collabori nella struttura.

L'Associazione, prima dell'inizio della gestione, dovrà inviare al competente Ufficio comunale, l'elenco nominale degli operatori che operano all'interno della struttura con le relative mansioni e turni. In seguito l'Associazione dovrà comunicare per iscritto sempre all'Ufficio sopra citato, ogni eventuale modifica di tale elenco.

Gli operatori ed i volontari inseriti nell'attività devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti e adeguati al ruolo ricoperto sia con i cittadini che con le persone che operano a qualsiasi titolo all'interno della struttura.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio e della gestione, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatori e volontari che verranno ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate.

L'Associazione di volontariato dovrà quindi provvedere alla loro sostituzione, comunicando il nominativo del nuovo operatore o volontario.

L'Associazione deve inoltre garantire che tutti gli operatori attivi in struttura che collaborano alle attività siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio,

nonché indossino indumenti da lavoro espressamente richiesti dalle disposizioni di carattere igienico sanitario e garantire l'effettuazione degli esami clinici periodici richiesti dalla specificità del servizio. Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa RCT/RCO (si veda quanto indicato all'Art. 16) e Infortuni a tutto il personale dipendente ed ai propri volontari. L'Associazione dovrà farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.).

Art. 16 – Sicurezza ed igiene del lavoro

Durante lo svolgimento delle attività convenzionali l'Associazione di volontariato, in qualità di Datore di Lavoro, garantisce per il proprio personale impiegato nel progetto, l'assolvimento di tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative specifiche di settore. In relazione allo stato di fatto dei locali e dell'attività, è previsto un sopralluogo obbligatorio per la visione e l'acquisizione di eventuali ulteriori informazioni relative all'immobile e all'attività.

Art. 17 – Controllo e supporto amministrativo

Il Comune di Reggio Emilia si riserva di effettuare opportuni controlli, anche attraverso incontri periodici, colloqui con i fruitori delle attività stesse, sullo svolgimento delle attività, al fine di verificare che gli operatori rispettino i termini della convenzione e i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle adozioni, collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso la struttura praticandole con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva ogni potere di indirizzo e controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente relativa alla attività di gestione della struttura, in possesso dell'Associazione: eventuali difformità verranno trattate secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Il Comune promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire programmi comuni di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, richiedendo la collaborazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.

Art. 18 - Inadempienze e Penali

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl) ecc. e vengono inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Reggio Emilia si rinvierà sulle note di rimborso spese presentate dall'Associazione di volontariato.

In caso di inadempienza da parte dell'Associazione di volontariato agli obblighi previsti dalla convenzione l'Amministrazione Comunale procederà a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, potranno essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali:

- in caso di inadempienza lieve agli obblighi convenzionali (es. pulizia eseguita in modo non adeguato, mancata comunicazione variazione organico, ecc.): è prevista l'applicazione di una penale pari ad Euro 100 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza media agli obblighi contrattuali (es. ritardo nelle adozioni degli animali, somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 300 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali (es. mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche una volta sola; mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta, ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati es. terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, somministrazione di alimenti avariati, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 500 per singoli episodi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione.

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione di volontariato, di risolvere il rapporto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

Art. 19 – Responsabilità

L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera (dipendenti e non, volontari, ecc..) così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

E' fatto obbligo all'Associazione di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi, o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'Associazione (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori d'opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a: Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni a cose.

Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza fidejussoria, che rimarrà vincolata per tutta la durata, deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della convenzione.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera l'Associazione dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che, nell'ambito delle attività, venissero provocati dall'Associazione nel corso della durata della convenzione.

Art. 20 - Modalità di rimborso delle spese sostenute

Per le attività di cui alla presente convenzione l'Associazione richiederà il versamento dei rimborsi previsti nel limite stabilito di € 80.000,00 che dovranno essere compilati secondo le leggi vigenti, riportando gli estremi della convenzione ed essere intestate a Comune di Reggio Emilia – Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali - Ufficio Ambiente.

Le note di rimborso spese dovranno essere presentate mensilmente e corredate da relativa documentazione probatoria e da una relazione delle attività svolte e dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 21 - Risoluzione della convenzione

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione e salva l'applicazione delle disposizioni indicate.

All'Associazione verrà corrisposto il rimborso dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Reggio Emilia degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 22 – Spese di convenzione

Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione, sono a carico dell'Associazione; se trattasi di associazione di volontariato è esente da imposta di bollo (ex art. 8, comma 1° della Legge n. 266/1991).

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) – parte II – Tariffa all. al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 23 – Tutela della privacy

Ai sensi e per effetti delle disposizioni relative alla "privacy", di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Associazione si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Art. 24 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Reggio Emilia.

DATA

p. il Comune di Reggio Emilia

p. Associazione
